

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTI FONDIARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2006, n. 8925.

DGR n. 1051/05. Avviso pubblico concessione aiuti per impianti che utilizzano produzioni agricole a fini energetici. Riapertura termini per la presentazione delle domande.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1 - commi 3 e 4, concernente disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi, che istituisce un regime di aiuti a favore delle aziende agricole per l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1999, n. 401, recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, che, tra l'altro, individua come beneficiari i soggetti di cui all'art. 12, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale che, tra l'altro, abroga il precedente regolamento (CE) n. 950/97;

Vista la decisione della Commissione europea

SG(99)D/8911 del 9 novembre 1999 di compatibilità con il trattato CE dell'Aiuto di Stato n. 307/B/98-Italia;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Regione dell'Umbria 2000-2006 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1993 del 23 dicembre 1999, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2000) 2158 del 20 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano forestale regionale per il decennio 1998/2007, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria supplemento ordinario n. 1 al n. 22 del 21 aprile 1999;

Visto il regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1, relativo alla disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste;

Visto il Piano energetico regionale, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria supplemento straordinario n. 35 del 25 agosto 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 29 giugno 2006 concernente l'avviso pubblico «contributi in conto capitale a favore di aziende agricole per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole» riguardante le modalità e i criteri per la concessione di aiuti alle aziende agricole per la messa in opera di generatori di calore alimentati a biocombustibili solidi per incentivare l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1279 del 29 luglio 2005 di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di finanziamento e di modifica del I comma dell'art. 4 del bando relativo all'eleggibilità delle spese;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1892 dell'8 marzo 2006, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria n. 17 del 12 aprile 2006, di approvazione della graduatoria delle istanze di finanziamento ammissibili e della declaratoria di inammissibilità, da cui risulta che sono ammissibili a finanziamento n. 91 domande per un importo complessivo di spesa pari a € 797.267,78, cui corrisponde il contributo totale di € 318.500,03;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 30 marzo 2006, integrativa del precedente atto n. 88/06, che stabilisce di conservare nel conto residui passivi dell'anno 2005 le somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario 2005, tra cui gli importi del cap. 8189 voce 2501 per complessivi € 473.849,21 con impegno numero 10505875;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5726 del 21 giugno 2006 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 318.500,03 sul Cap. 8189 voce 2501 del bilancio regionale 2006, residui di stanziamento 2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8236 del 13 settembre 2006, con cui si impegna un'ulteriore somma pari a € 2.356,00 sul Cap. 8189 voce 2501 del bilancio regionale 2006, residui di stanziamento 2005;

Considerato che a tutt'oggi residuano € 152.993,18 sul Cap. 8189 voce 2501 del bilancio regionale 2006, residui di stanziamento 2005;

Atteso che sono pervenute diverse richieste da parte delle aziende agricole e delle OOPP di categoria per

la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo;

Ritenuto necessario riaprire i termini della presentazione delle domande inerenti la concessione di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole e, nel contempo, fornire le seguenti precisazioni e specificazioni, che non variano i criteri e le norme attuative del bando in argomento:

— all'art. 2 punto 1 viene specificato, come già indicato nello schema di domanda, che per l'accesso ai benefici è necessario possedere uno dei seguenti titoli di possesso: proprietà, comproprietà, usufrutto ed affitto;

— all'art. 3 punto 1 viene specificato che l'impianto da realizzare, alimentato con biocombustibili solidi, deve garantire la piena autonomia per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda pur ritenendo compatibile la coesistenza di altra apparecchiatura diversamente alimentata, da utilizzare esclusivamente in casi di emergenza e per il periodo estivo, qualora tale impiego sia giustificato, con apposita relazione, nel rispetto delle finalità del bando;

— all'art. 4 punto 1 è riportata l'integrazione, già approvata con D.G.R. n. 1279 del 29 luglio 2005, che considera ammissibili solo le spese sostenute a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità;

— al fine di agevolare l'attività istruttoria la domanda di contributo deve essere integrata con la tabella riepilogativa dei punteggi spettanti, secondo i criteri stabiliti all'art. 9 del bando;

— allo schema di domanda di contributo vengono aggiunte le modalità di pagamento dello stesso mediante accredito su c/c postale o bancario normalizzato intestato al beneficiario;

Visto l'avviso pubblico (*allegato 1*), già approvato con atto di Giunta, titolato «Contributi in conto capitale a favore di aziende agricole per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole» riguardante le modalità e i criteri per la concessione di aiuti alle aziende agricole per la messa in opera di generatori di calore alimentati a biocombustibili solidi per incentivare l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, di consentire che le eventuali economie derivanti da minori spese, rinunce, ecc., riferite al sub impegno n. 10505875, possano essere utilizzate per il finanziamento delle successive graduatorie che saranno approvate a seguito di riapertura dei termini del bando in argomento;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di pubblicare l'avviso «Contributi in conto capitale a favore aziende agricole per la realizzazione di impianti per l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole» *allegato 1*, testo coordinato con le specificazioni e le precisazioni suddette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande, con scadenza il 10 novembre p.v., specificando che le domande possono essere consegnate a mano, entro le ore dodici dello stesso giorno, o inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, per la verifica del rispetto del termine di presentazione, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante;

3. di consentire che le eventuali economie derivanti da minori spese, rinunce, ecc., riferite al sub impegno n. 10505875, possano essere utilizzate per il finanziamento delle successive graduatorie che saranno approvate a seguito di riapertura dei termini del bando in argomento;

4. di incaricare il Servizio bonifica e miglioramenti fondiari di espletare gli adempimenti connessi con l'attuazione delle azioni indicate nell'avviso;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria e nel canale bandi del sito internet della Regione dell'Umbria;

6. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 ottobre 2006

Il dirigente responsabile del servizio
CESARE VIGNOLI

AVVISO PUBBLICO

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZO A FINI ENERGETICI
DELLE PRODUZIONI AGRICOLE**

Articolo 1

Finalità.

La Regione, in coerenza con le strategie del piano energetico regionale, del piano forestale regionale e del piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2000-2006, al fine di promuovere lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia mediante l'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole e favorire il contenimento dei costi di produzione di energia, pubblica il presente avviso per l'assegnazione di contributi in conto capitale, in attuazione dell'art. 1 - commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e del regolamento di attuazione 11 settembre 1999, n. 401, destinati alle aziende agricole per l'installazione o la sostituzione di generatori di calore alimentati a biocombustibili solidi per il riscaldamento di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria ad esclusivo uso interno.

Articolo 2

Beneficiari.

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente avviso pubblico le aziende agricole singole ed associate, comprese quelle agrituristiche, situate su tutto il territorio regionale, che soddisfino le seguenti condizioni:

- *titolo di possesso proprietà, comproprietà, usufrutto, affitto;*
- *possesso di partita IVA con codice di attività prevalente agricola ed iscritte alla CCIAA, di competenza territoriale, al registro delle imprese - sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti;*
- *per le aziende agrituristiche iscrizione nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/97;*
- *residenza nell'immobile oggetto dell'intervento ed impegno a risiedere per un periodo non inferiore ad anni 5 in tale abitazione da parte del richiedente, con esclusione degli agriturismi.*

2. Le aziende agricole di cui al comma 1 possono presentare una sola istanza per l'installazione o sostituzione di un solo impianto.

Articolo 3

Interventi ammissibili.

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di installazione o di sostituzione di generatori di calore alimentati con biocombustibili solidi che garantiscano la piena autonomia per il riscaldamento di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria degli immobili adibiti ad abitazione ed attività agrituristiche dei soggetti individuati all'articolo 2, comma 1, pur ritenendo compatibile la coesistenza di altra apparecchiatura diversamente alimentata, da utilizzare esclusivamente in casi di emergenza e per il periodo estivo, qualora tale impiego sia giustificato, con apposita relazione, nel pieno rispetto delle finalità del presente bando.

2. Gli impianti ammessi a contributo dovranno esse-

re esclusivamente alimentati con biocombustibili solidi di origine agricola e/o forestale con esclusione di rifiuti.

Articolo 4

Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità.

2. Sono ritenuti ammissibili i costi per gli impianti installati su immobili ubicati all'interno dell'azienda agricola e su immobili ricadenti in borghi rurali, qualora l'azienda sia priva di fabbricati ad uso abitativo.

3. Le spese ammissibili costituenti il costo di investimento sono quelle riguardanti la fornitura delle apparecchiature e dei componenti necessari e la relativa installazione. Tali costi possono essere maggiorati:

- *del 10 per cento per eventuali opere strettamente necessarie, allacci compresi, connesse all'installazione degli impianti, esclusa la distribuzione;*
- *del 12 per cento per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni.*

4. Non sono riconosciute ammissibili le spese relative all'acquisto di materiali usati e di parti di ricambio o di consumo.

5. Il corrispettivo IVA non è ricompreso nel contributo in quanto rappresenta un onere recuperabile per l'azienda agricola.

6. I costi dell'investimento sono desunti dall'elenco regionale prezzi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 17 luglio 2002, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria n. 34 del 1° agosto 2002, oppure in carenza e/o assenza di specifiche voci sono prodotti analisi prezzi e almeno tre preventivi.

7. Il valore massimo dell'investimento riconosciuto è pari ad € 12.000,00.

Articolo 5

Entità dei benefici ed intensità dell'aiuto.

1. Per le iniziative di cui al presente bando sono disponibili € 152.993,18 iscritti al cap. 8189 voce 2501 del bilancio regionale esercizio finanziario 2006, residui di stanziamento 2005.

2. Gli aiuti per gli investimenti di cui al presente avviso sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e tenuto conto del limite di cui all'art. 4.7.

3. Ogni maggior onere, oltre il limite di cui all'art. 4.7, resta a carico del richiedente.

Articolo 6

Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'accesso ai contributi sono re-

datte utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio bonifica e miglioramenti fondiari, allegata al presente avviso (*allegato a*) e sono sottoscritte dai richiedenti, pena l'irricevibilità, mediante l'apposizione delle proprie firme autografe allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.

2. Le domande vanno presentate *entro il 10 novembre 2006* alla Regione dell'Umbria Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari - Centro direzionale Fontivegge - via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia e possono essere consegnate a mano, entro le ore dodici dello stesso giorno, con apposizione del timbro datario su copia restituita all'interessato o inviate tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento (per la verifica del rispetto del termine di presentazione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante). Le domande pervenute dopo il termine di cui sopra sono considerate irricevibili.

3. Le domande sono corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- scheda tecnica dell'impianto (*allegato b*);
- relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo competente in materia, secondo lo schema (*allegato c*).

4. Tutta la modulistica da allegare è scaricabile da internet al sito www.regione.umbria.it con il seguente percorso: agricoltura e foreste - bonifica ed irrigazione - infrastrutture rurali - risparmio energetico - modulistica.

5. Il richiedente è tenuto a costituire un fascicolo aziendale nel quale dovrà conservare fino alla fine del periodo vincolativo, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, al fine di produrla su richiesta dell'Amministrazione regionale. Il fascicolo contiene:

a) certificati catastali dell'azienda agricola del richiedente rilasciati da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda; in caso di proprietà dell'azienda delega dei cointestatari a presentare la domanda e riscuotere il contributo a favore del richiedente;

b) atto costitutivo della azienda associata di data antecedente alla scadenza del bando;

c) atto costitutivo della società di data antecedente alla scadenza del bando;

d) planimetria catastale con indicazione degli edifici e/o le strutture sedi dell'impianto;

e) certificato di residenza, con esclusione degli agriturismi;

f) originale o copia conforme della partita IVA;

g) certificato di iscrizione o visura della CCIAA rilasciato da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda;

h) per le aziende agrituristiche certificato di iscrizione nell'elenco regionale;

i) eventuali autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ovvero dichiarazione di esonero dalle stesse;

j) contratto di fornitura dei biocombustibili solidi qualora non siano totalmente disponibili in azienda e/o contratto di affitto di terreni ove ottenere i biocombustibili solidi per l'alimentazione dell'impianto;

k) documentazione tecnica dell'esecuzione delle opere (relazione tecnica, elenco prezzi, analisi prezzi,

preventivi, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa, elaborati grafici (schema dell'impianto, opere murarie, ecc).

Articolo 7

Obblighi ed impegni dei beneficiari.

1. Ai fini dell'ottenimento dei contributi il richiedente produce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà rese ai sensi delle disposizioni di legge (DPR n.445/2000) comprovante:

- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;

- di non aver percepito, né richiesto, per gli investimenti oggetto di domanda altri sussidi o contributi pubblici;

- di prendere atto che il contributo complessivo sarà calcolato sull'importo dell'investimento totale che non potrà eccedere quello massimo previsto; nel caso di azienda agrituristica il contributo sarà calcolato con la regola del *de minimis di cui* al Reg. CE n. 69/2001, per cui il totale degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni (comprensivo dell'importo richiesto a contributo ai sensi del presente avviso) non può superare € 100.000.

2. Il richiedente si impegna a:

- risiedere, nel caso di impianto installato sugli immobili indicati all'articolo 4, comma 2, per un periodo non inferiore ad anni 5 nel fabbricato oggetto dell'intervento;

- realizzare l'impianto avendo cura che vengano osservate tutte le norme vigenti in materia, nonché tutto quanto previsto dal bando;

- rispettare scrupolosamente i tempi, le procedure le modalità di realizzazione dell'impianto;

- finanziare l'eventuale quota eccedente il contributo massimo previsto dall'avviso pubblico necessaria al completamento dell'investimento;

- mantenere in funzione l'impianto per almeno 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto stesso;

- concedere il libero accesso all'impianto al personale incaricato dalla Regione dell'Umbria per l'espletamento delle attività previste dall'avviso pubblico;

- presentare la documentazione prevista dal bando e i relativi allegati nonché quanto contenuto nel fascicolo dell'intervento qualora richiesta dalle strutture regionali competenti;

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda.

Articolo 8

Valutazione delle domande e formazione della graduatoria.

1. La struttura organizzativa del Servizio bonifica e miglioramenti fondiari incaricata dell'istruttoria, sulla scorta di quanto dichiarato in domanda, nella scheda tecnica e nella relazione agronomica, esamina il progetto di investimento attribuendo i punteggi, per ogni priorità, indicati nell'articolo 9 e procede alla redazione di un rapporto istruttorio che si conclude con la proposta di ammissibilità con l'indicazione degli importi dell'investimento ammesso e del contributo concedibile o di non ammissibilità.

2. Eventuali integrazioni della documentazione presentata possono essere richieste dal responsabile del procedimento. Tale documentazione deve pervenire al Servizio richiedente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'interessato. La mancata risposta nel termine suddetto comporta l'esclusione della domanda.

3. Nel caso di beneficiari a parità di punteggio costituisce titolo di preferenza in graduatoria l'età più bassa.

1. A conclusione dell'istruttoria il dirigente del Servizio bonifica e miglioramenti fondiari assume con proprio provvedimento i risultati ed approva la graduatoria di merito e la declaratoria di inammissibilità, concede i contributi e provvede all'impegno finanziario nel bilancio regionale.

2. La determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità e la declaratoria di inammissibilità sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Articolo 9

Priorità e punteggi.

1. Per la formazione della graduatoria sono attribuite alle seguenti priorità i punteggi a fianco indicati:

- | | |
|---|---------|
| a) fabbricato ricadente in parchi/aree protette: | punti 6 |
| b) fabbricato ricadente in zone montane (ex art. 23, reg. CE 950/97): | punti 6 |
| c) fabbricato ricadente in zone collinari (ex art. 24, reg. CE 950/97): | punti 3 |
| d) aziende agricole condotte, in prevalenza (>50 per cento), da giovani agricoltori: | punti 4 |
| e) aziende agricole condotte, in prevalenza (>50 per cento), da donne: | punti 2 |
| f) aziende agricole che producono il 100 per cento di biocombustibili solidi su propri terreni: | punti 6 |
| g) aziende agricole che producono almeno il 50 per cento di biocombustibili solidi su propri terreni: | punti 3 |
| h) aziende che utilizzano in prevalenza (>50 per cento) produzioni agricole energetiche aziendali dedicate: | punti 3 |
| i) aziende che utilizzano in prevalenza (>50 per cento) produzioni agricole energetiche aziendali non dedicate: | punti 2 |
| j) aziende che utilizzano esclusivamente produzioni forestali energetiche: | punti 1 |
| k) aziende che utilizzano esclusivamente cippato prodotto in proprio: | punti 3 |

Articolo 10

Variazioni del progetto.

1. È ammessa una sola variazione del progetto nel corso della realizzazione dell'investimento, purché giustificata da una soluzione migliorativa dell'intervento, non individuabile al momento della concessione del beneficio, ovvero per sopraggiunte cause non imputabili alla volontà del richiedente, fermo restando il limite massimo di spesa ammesso e l'utile collocamento in graduatoria. La richiesta di variazione debitamente

motivata e corredata da nuova scheda tecnica è preventivamente autorizzata dal dirigente del Servizio bonifica e miglioramenti fondiari.

Articolo 11

Accertamento finale e liquidazione dei contributi.

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione al completamento dell'investimento successivamente alla presentazione della documentazione indicata al comma 2.

2. Entro il termine fissato nella notifica di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo corredata della seguente documentazione:

➤ relazione tecnica del professionista incaricato in ordine alla regolare esecuzione dell'investimento che accerti la conformità dell'impianto alle vigenti normative e la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati rispetto a quelli indicati nella contabilità finale, in conformità alla spesa autorizzata, comprensiva delle eventuali varianti, nonché al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati relativi al risparmio di energia nell'azienda agricola ed all'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole e forestali;

➤ contabilità finale composta da quadro riepilogativo di tutte le spese sostenute, computo metrico consuntivo distinto per ciascuna voce di spesa con l'indicazione del prezzo unitario effettivamente pagato e l'importo imponibile complessivo;

➤ originali della fattura/delle fatture debitamente quietanzate, da annullare con timbro della Regione Umbria;

➤ bonifici di pagamento in copia conforme all'originale;

➤ dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici e dai professionisti con l'indicazione delle modalità di pagamento, compresa la ritenuta d'acconto.

3. L'accertamento finale, effettuato da un soggetto diverso da quello che ha curato l'istruttoria di ammissibilità è teso a verificare:

➤ la rispondenza delle condizioni oggettive e soggettive dell'azienda agricola e del beneficiario dichiarate in domanda e nei suoi allegati tecnici rispetto alla documentazione presente nel fascicolo aziendale, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi;

➤ la regolarità e la conformità degli investimenti realizzati rispetto a quelli ammessi, la quantificazione della spesa effettivamente sostenuta sulla scorta della documentazione contabile consuntiva e dei documenti giustificativi della spesa, nonché la congruità della medesima rispetto al computo metrico consuntivo;

➤ l'entità del contributo spettante nell'ambito della spesa preventivamente assentita;

➤ gli effetti prodotti ed il livello degli obiettivi conseguiti dall'investimento realizzato.

4. Le risultanze dell'accertamento dovranno essere riportate in apposito verbale che concluderà con la proposta di liquidazione del contributo ovvero proposta motivata di decadenza parziale o totale. Il dirigente responsabile del Servizio competente sulla scorta dei verbali di cui sopra adotta la determinazione per la liquidazione e l'erogazione dei contributi ovvero la

determinazione di decadenza e revoca a norma dell'art. 13.

Articolo 12

Verifiche e controlli.

1. I controlli riguardano tutte le domande prodotte ai sensi del presente avviso pubblico e sono volti a verificare:

➤ *in fase istruttoria* la regolare presentazione e la completezza formale e documentale delle domande, i requisiti di ammissibilità, i punteggi in base alle priorità, la quantificazione dei contributi concessi;

➤ *in fase di liquidazione* quanto disposto all'articolo 11.2

➤ *nel corso del periodo vincolativo* la permanenza delle condizioni di ammissibilità ed il rispetto dei vincoli.

Articolo 13

Decadenza, revoca, recupero dei contributi e sanzioni.

1. Costituiscono motivo di decadenza e revoca dei benefici:

➤ la mancata o incompleta realizzazione dell'investimento o la mancata presentazione della richiesta di accertamento e liquidazione finale nei termini temporali indicati nella comunicazione di ammissibilità;

➤ l'accertata difformità o non corrispondenza delle dichiarazioni esposte in domanda a quanto accertato in sede di controllo;

➤ l'inosservanza degli impegni assunti in domanda;

➤ l'accertato cumulo di benefici con altre forme di sussidio pubblico ottenute dal richiedente per i medesimi investimenti;

➤ il mancato rispetto degli impegni per il periodo vincolativo.

2. La decadenza è dichiarata con provvedimento del dirigente del Servizio bonifica e miglioramenti fondiari e comunicato al beneficiario ai sensi di legge, comporta la revoca parziale o totale dell'aiuto, con conseguente recupero delle somme erogate, maggiorata degli interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione, aumentato di tre punti.

3. Nel caso di revoca dell'aiuto si applicano le sanzioni ed i procedimenti previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1.

Articolo 14

Ricorsi.

1. Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento sono ammessi ricorsi giurisdizionali al Tar dell'Umbria, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 15

Tempi e fasi del procedimento amministrativo.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1, la data di inizio, la durata ed i responsabili del procedimento risultano dalla tabella seguente:

Oggetto del procedimento	inizio del procedimento	Tempo gg.	Responsabile del procedimento	atto finale
Acquisizione domande, verifica documentale, richiesta di integrazione	giorno successivo alla data del protocollo di presentazione delle domande	45	responsabile di sezione	Elenco domande pervenute e nota richiesta integrazioni
Istruttoria preliminare	giorno successivo alla data del protocollo di integrazione delle domande	90	responsabile di sezione	Rapporto istruttorio e proposta di graduatoria
Approvazione graduatoria e concessione contributi	giorno successivo acquisizione verbali istruttori	30	responsabile di servizio	D.D. di appr. graduatoria e concessione contributi
Invio comunicazione. Ammissibilità	giorno successivo data provvedimento	30	responsabile di sezione	notifica ammissibilità
Variazioni	giorno successivo protocollo richiesta	30	responsabile di sezione	determina dirigenziale
Concessione proroghe	giorno successivo protocollo richiesta	30	responsabile di sezione	determina dirigenziale
Accertamento stato finale	giorno successivo protocollo richiesta	40	istruttori incaricati	verbale istruttorio
Liquidazione saldo	giorno successivo redazione verbale istruttorio	20	responsabile di sezione	determina dirigenziale